

CODICE DI CONDOTTA PER I PROCESSI DI GESTIONE E TUTELA DEL CREDITO

ADDENDUM

Ai sensi dell'art. 27 bis, co. 1, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e succ. mod., un'apposita Commissione, eletta in seno al FORUM UNIREC-CONSUMATORI, composta da tre Consiglieri, di cui uno individuato nel Presidente del FORUM o suo delegato, altro dal Vicepresidente o suo delegato ed un terzo scelto tra le Associazioni dei Consumatori aderenti, si occuperà del controllo dell'applicazione del Codice di condotta adottato dal FORUM UNIREC-CONSUMATORI.

L'organo è denominato "Organo unico di controllo del Codice di condotta".

L'Organo unico ha medesima durata e scadenza del Consiglio; opera, sulla base di un proprio regolamento, su segnalazione di singoli consumatori o delle Associazioni dei Consumatori aderenti al Codice, e si occupa dell'istruttoria in merito alla corretta applicazione del Codice di condotta medesimo.

La Commissione, a termine degli accertamenti, qualora ravveda una non corretta applicazione del Codice di condotta, redige una relazione scritta e relaziona al Collegio dei Probiviri di UNIREC.

Il Collegio dei Probiviri di UNIREC, sulla base della relazione ricevuta, decide secondo le norme dello Statuto UNIREC.

Roma, 30 luglio 2018

UNIREC	_____
ADICONSUM	_____
ADOC	_____
ASSO-CONSUM	_____
CITTADINANZATTIVA	_____
FEDERCONSUMATORI	_____
MOVIMENTO CONSUMATORI	_____
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO	_____
UNC	_____